SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 giugno 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A3722

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1996, n. 317.

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modifiche;

Visti gli articoli 4 e 30 e l'allegato *C* della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la direttiva 92/102/CEE, del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

Vista la decisione 89/153/CEE, della Commissione del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni prelevati ai fini della ricerca dei residui con gli animali ed allevamenti d'origine;

Tenuto conto del regolamento CEE 3508/92, del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e in particolare dell'art. 5;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di identificazione e registrazione degli animali e sostituisce ogni altra modalità di identificazione e registrazione, ivi compresa quella prescritta per gli scambi.

2. Il Ministero della sanità, a fini sanitari e di profilassi, può stabilire che:

a) siano sottoposte ad identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento;

b) siano identificati individualmente gli animali delle specie sottoposte ad identificazione per azienda;

c) siano inseriti nel codice di identificazione nuovi elementi attraverso cui risalire ad ulteriori informazioni.

3. Il presente regolamento si applica fatti salvi la decisione 89/153/CEE, della Commissione del 13 febbraio 1989, il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e tenendo conto dell'art. 5 del regolamento CEE 3508/92, del Consiglio del 27 novembre 1992.

4. La Commissione europea, le autorità competenti e l'autorità preposta al controllo dell'applicazione del regolamento CEE 3508/92 possono accedere a tutte le informazioni derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

5. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) animale: qualsiasi animale di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, che sono attualmente quelli appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina;

b) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all'aria aperta o altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese stalle di sosta e mercati;

c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, di animali;

d) autorità competente: il Ministero della sanità o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;

e) scambi: gli scambi, tra Stati membri, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

f) marchio di identificazione: contrassegno auricolare, tatuaggio, o altro mezzo, apposto sull'animale senza comprometterne il benessere, che consenta di identificare l'animale e l'azienda di origine.

Art. 2.

Elenco delle aziende

1. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio tiene un elenco, costantemente aggiornato, delle aziende che detengono animali, nel

quale devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

a) la denominazione dell'azienda;

b) il codice d'identificazione aziendale;

c) l'ubicazione territoriale dell'azienda con le indicazioni del comune, provincia, località, e codice di avviamento postale;

d) il detentore, specificandone domicilio o residenza, codice fiscale o partita I.V.A.;

e) il responsabile dell'azienda, se diverso dal detentore di cui alla lettera *d);*

f) le specie degli animali tenute, allevate o commercializzate;

g) per la specie suina, la specificazione del consorzio di tutela della denominazione di origine dei prosciutti cui l'azienda abbia eventualmente aderito.

2. Il responsabile dell'azienda, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o dall'inizio dell'attività, deve presentare una richiesta di attribuzione del codice di identificazione aziendale al servizio veterinario territorialmente competente.

3. Salvo diversa disposizione adottata in sede comunitaria, non sono soggetti all'adempimento di cui al comma 1 le persone fisiche che detengono non più di tre capi delle specie ovina e caprina per i quali non hanno richiesto premi o di un capo della specie suina e destinati all'uso o al consumo personale, purché all'atto della movimentazione siano accompagnati dal documento di cui all'art. 10.

4. Il servizio veterinario attribuisce il codice aziendale recante nell'ordine le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune ove ha sede l'azienda, la sigla della provincia ove ha sede l'azienda e il numero progressivo su base comunale assegnato all'azienda.

5. Sono esonerati dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2 i responsabili delle aziende già in possesso di un codice aziendale assegnato dalle unità sanitarie locali contenente tutti i dati di cui al comma 4; tali aziende vengono inserite d'ufficio nell'elenco di cui al comma 1; d'ufficio si provvede anche ad integrare, ove occorra, le informazioni prescritte al comma 1.

6. Il responsabile dell'azienda, entro sette giorni, comunica al servizio veterinario competente la variazione di uno dei dati elencati al comma 1, oppure la cessazione dell'attività, rapportata all'allontanamento dell'ultimo animale, consegnando il registro di cui all'art. 3 e le informazioni di cui agli articoli 3 e 10.

7. Le aziende continuano a figurare nell'elenco di cui al comma 1 finché non siano trascorsi i tre anni consecutivi durante i quali non siano presenti animali nell'azienda.

Art. 3.

Registro aziendale e informazioni

1. Il detentore deve tenere presso l'azienda un registro, intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario competente e la sigla del responsabile del servizio stesso.

2. Il registro di cui al comma 1, per la specie bovina e bufalina, deve recare almeno le seguenti informazioni:

a) il numero di animali presenti nell'azienda e l'indicazione, per ciascun animale, del marchio di identificazione, del sesso e della categoria;

b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti, con menzione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso, il marchio di identificazione; tale registrazione è effettuata entro tre giorni dall'evento.

3. Il registro di cui al comma 1, per la specie suina, deve recare almeno le seguenti informazioni:

a) il numero degli animali presenti nell'azienda con l'indicazione del relativo marchio di identificazione e della categoria;

b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti con menzione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso il marchio di identificazione, tale registrazione è effettuata entro tre giorni dall'evento, salvo che per le nascite, che possono essere registrate entro quindici giorni dal parto.

4. Il registro di cui al comma 1, per le specie ovina e caprina, deve recare almeno le seguenti informazioni:

a) il numero totale di ovini e di caprini presenti nell'azienda alla data del 15 marzo di ogni anno;

b) almeno ogni novanta giorni, il numero degli animali femmine presenti che abbiano raggiunto l'età di dodici mesi o abbiano figliato;

c) il numero di ovini e caprini entrati o usciti, con l'indicazione di origine o destinazione, categoria e data dell'avvenuta movimentazione.

5. A richiesta dell'associazione interessata, il Ministero della sanità attiva la procedura comunitaria per il riconoscimento di un sistema di registrazione basato su un'identificazione individuale per i riproduttori di razza pura o ibridi della specie suina iscritti rispettivamente al libro genealogico e al registro degli ibridi.

6. Il registro di cui al comma 1 può sostituire gli altri registri di azienda previsti dalle disposizioni vigenti in materia veterinaria e zootecnica, purché riporti tutte le informazioni richieste da tali disposizioni.

7. I detentori di animali sono obbligati a fornire all'autorità competente, che ne faccia richiesta, informazioni sull'origine, sull'identificazione ed, eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.

8. Il detentore di animali che devono essere trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta deve fornire all'operatore, che sul mercato o nel centro di raccolta, è temporaneamente detentore degli animali, uno dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i marchi di identificazione.

9. L'operatore di cui al comma 8, per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, lettera *a)*, e al comma 3, lettera *a)*, può utilizzare i documenti ricevuti dal detentore di cui al medesimo comma 8.

10. I registri e le informazioni di cui al presente articolo, nonché copia del documento di accompagnamento di cui all'art. 10, sono conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione dell'autorità competente che ne fa richiesta per un periodo di cinque anni.

Art. 4.
Identificazione degli animali

1. Gli animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina devono essere contrassegnati nell'azienda di origine, a cura e spese del detentore, con un marchio recante il loro codice di identificazione che deve contenere la sigla IT che individua lo Stato italiano, il codice aziendale di cui all'art. 2 e il numero progressivo assegnato all'animale, ove previsto; per le specie bovina e bufalina, il numero progressivo deve essere preceduto da una lettera corrispondente all'anno di nascita, secondo la progressione indicata nell'allegato I.

2. Le caratteristiche dei marchi di identificazione e il sito dove apporli sono stabiliti, per la specie ivi indicata, negli allegati I, II e III.

3. I marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono essere di materiale inalterabile, leggibili per l'intera vita dell'animale e utilizzabili una sola volta; marchio e tatuaggio, in ogni caso, devono essere di natura tale da rimanere sull'animale senza comprometterne il benessere.

4. Il marchio di identificazione può essere rimosso o sostituito previa autorizzazione del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente; qualora diventi illeggibile o venga perso, il detentore procede alla sostituzione con un altro marchio recante un nuovo codice di identificazione trascrivendolo sul registro di cui all'art. 3, in modo da stabilire un nesso con il marchio precedente.

Art. 5.
Assegnazione e distribuzione del marchio auricolare

1. I servizi veterinari delle unità sanitarie locali provvedono ad assegnare all'azienda richiedente, al massimo per il fabbisogno trimestrale, i marchi di identificazione degli animali recanti il codice di cui all'art. 4.

2. Alla distribuzione dei marchi auricolari provvede l'unità sanitaria locale competente, salvo che regioni e province autonome adottino specifica disciplina, con spese a carico dell'interessato.

Art. 6.
Apposizione del marchio di identificazione

1. Il detentore provvede all'apposizione dei marchi di identificazione sugli animali e ne è responsabile.

2. L'apposizione del marchio di identificazione deve avvenire nell'azienda di origine prima della movimentazione e comunque entro:

a) trenta giorni dalla nascita, per bovini e bufalini;

b) sessanta giorni dalla nascita, per ovini e caprini. L'identificazione degli animali di tali specie può non essere effettuata qualora, prima del termine fissato, essi siano inviati direttamente ad un impianto di macellazione;

c) settanta giorni dalla nascita, per suini.

Art. 7.
Norme applicabili agli scambi

1. Gli animali introdotti in Italia in provenienza da altro Stato membro mantengono il marchio di identificazione apposto nell'azienda di origine.

2. Negli scambi di animali il Ministero della sanità può chiedere, ai fini dei controlli nel luogo di destinazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, ogni informazione utile relativa agli animali, al loro allevamento di origine e alla loro movimentazione, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27.

Art. 8.
Animali privi di documentazione

1. Le informazioni relative ai movimenti di animali non accompagnati da un certificato o da un documento previsto dalla legislazione veterinaria e zootecnica sono conservate per la durata di cinque anni e fornite, a richiesta, alla autorità competente.

Art. 9.
Norme applicabili alle importazioni

1. Gli animali importati da un Paese terzo che abbiano superato i controlli di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e che rimangono nel territorio comunitario, devono essere identificati nell'azienda di destinazione:

a) entro trenta giorni dalla data in cui hanno superato i suddetti controlli;

b) comunque prima di ogni successivo spostamento.

2. Non è necessaria l'identificazione degli animali importati qualora:

a) l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale e gli animali abbiano superato i controlli veterinari di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, in un posto di ispezione frontaliero italiano;

b) la macellazione avvenga nei termini di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data in cui gli animali hanno superato i suddetti controlli veterinari.

3. Il Ministero della sanità, nel rispetto del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, stabilisce le modalità di identificazione degli animali importati tramite uno dei posti frontalieri italiani e destinati ad un macello situato in un altro Stato membro.

Art. 10.
Modello del documento di accompagnamento

1. Il modello di cui all'allegato IV unifica i modelli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quelli relativi alle attestazioni

sanitarie previste da specifici piani di profilassi ufficiali, nonché quello relativo alla dichiarazione prescritta dall'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, modifica il modello unificato di cui al comma 1, per tener conto di esigenze di carattere sanitario.

Art. 11.

Divieti

1. Gli animali non possono essere spostati dall'azienda in cui sono tenuti, allevati o commercializzati, se non sono identificati e registrati in conformità alle norme del presente regolamento.

Art. 12.

Norme transitorie e finali

1. Sono comunque validi i marchi di identificazione già apposti sugli animali al momento della data di entrata in vigore del presente regolamento per le seguenti finalità:

a) piani di profilassi ufficiali;

b) iscrizione ai libri genealogici;

c) corresponsione dei premi zootecnici.

2. Tutti i marchi di cui al comma 1 devono essere riportati nel registro aziendale di cui all'art. 3 in corrispondenza della registrazione dell'animale su cui sono stati apposti.

3. Le unità sanitarie locali redigono e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma e al Ministero della sanità, ogni quattro mesi per i primi due anni e, successivamente, ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

4. I modelli di cui all'art. 10, possono essere utilizzati, in luogo di quello unificato, fino a novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1996
Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 2

ALLEGATO I

MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE
DELLE SPECIE BOVINA E BUFALINA

1. Marchio auricolare.

2. L'altezza minima dei caratteri del codice di identificazione deve essere di mm 5, ad eccezione di quelli riguardanti il numero progressivo dell'animale la cui altezza minima deve essere di mm 25.

3. La larghezza di tali caratteri deve consentire una chiara leggibilità.

4. Il numero di tali caratteri da utilizzare è 14, di cui:

n. 2 per la sigla IT;

n. 8 per il codice aziendale;

n. 1 per la lettera corrispondente all'anno di nascita, utilizzando per ogni anno una lettera diversa dell'alfabeto (ad es.: A = 1995; B = 1996; . . . J = 2004; . . . A = 2021);

n. 3 per il numero progressivo assegnato al singolo animale.

ALLEGATO II

MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE
DELLA SPECIE SUINA

1. Tatuaggio sull'orecchio sinistro o, in alternativa, sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare, per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione di origine dei prosciutti.

2. L'altezza minima dei caratteri del codice di identificazione deve essere di mm 5.

3. La larghezza e il colore di tali caratteri deve consentire una chiara leggibilità.

4. Il numero di tali caratteri da utilizzare è 10, di cui:

n. 2 per la sigla IT;

n. 8 per il codice aziendale.

È consentita l'utilizzazione di un ulteriore carattere per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione di origine dei prosciutti.

ALLEGATO III

MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE
DELLE SPECIE OVINA E CAPRINA

1. Si compone di due parti una a tatuaggio recante la sigla IT e il codice aziendale da apporre alla grassella o sull'orecchio sinistro, l'altra, sull'orecchio destro, auricolare o tatuaggio, deve recare il numero progressivo individuale e, nel caso di marchio auricolare, anche la sigla della provincia.

2. L'altezza minima dei caratteri del codice di identificazione deve essere di mm 5.

3. La larghezza e il colore di tali caratteri deve consentire una chiara leggibilità.

ALLEGATO IV (*)

DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA DEGLI ANIMALI

Mod. 4

REGIONE _____ U.S.L. ___ SERIE e n° ________

A)

identificazione

Il sottoscritto .... in qualità di detentore degli animali della azienda sita in loc. .... Comune di .... Prov. ......, codice azienda ____|____|____ , registrata presso la U.S.L. n° .... di .... dichiara che i seguenti animali:

specie	categoria	n°	contrassegno di identificazione degli animali o contenitori

non sono sottoposti al divieto di spostamento, in applicazione a misure di polizia veterinaria. Dichiara altresì che gli animali sopracitati sono stati introdotti con regolare documentazione di accompagnamento e provengono da aziende identificate dai seguenti codici aziendali:..............

B)

DICHIARAZIONE PER IL MACELLO

Dichiara inoltre che gli animali destinati alla macellazione

1- non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego;

2- ☐ nei 90 giorni precedenti la data odierna ☐ dalla nascita:

a) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti sostanze di cui all' art. 6, comma 1, del D. lgs. 27.01.1992, n° 118 ....

b) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con i seguenti alimenti medicamentosi ....

c) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti specialità medicinali ....

3- sono stati osservati i previsti tempi di sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui sopra, al punto n° 2.

4- ☐ dichiara inoltre di allegare copia dell'elenco del trattamento recante firma del veterinario o dei veterinari prescrittori come previsto dal D.L.vo 118 del 27/01/1992 e dal D.M. 28/5/92.

(*) è stampato nei seguenti colori:

1) ROSA: per animali provenienti da allevamenti;
2) VERDE: per animali provenienti da stalle di sosta;
3) GIALLO: per animali provenienti da fiere, mercati o esposizioni.

C)

destinazione

Gli animali sono destinati a: ☐ allevamento, ☐ macello, ☐ mercato, ☐ stalla di sosta, ☐ altro

.... del Sig. ...., Comune di ...., Prov.....

addì ....   il detentore degli animali ....

D)

trasporto

Il sottoscritto (nome, cognome, ragione sociale) ....
sito in loc. .... Comune di .... Prov...... ,
conduttore del mezzo di trasporto ...., targato ...., garantisce
che gli animali suindicati sono trasportati nel rispetto della vigente normativa.
Si attesta, inoltre, che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 320/54).

addì ....   il trasportatore ....

E)

attestazioni sanitarie

Il sottoscritto dichiara di aver visitato gli animali di cui sopra con esito FAVOREVOLE
in data ____ / ____ / ________ .
Attesta (*) che dagli atti di questo ufficio, l' azienda di provenienza è sotto controllo ufficiale con la sequente qualifica sanitaria e che gli animali sopraelencati sono stati sottoposti con esito negativo alle prove diagnostiche per:

malattia	data controllo capi			data controllo allevamento			qualifica allevamento

(*) Tale dichiarazione ha validità 15 giorni, rinnovabile ai sensi di legge.
Gli animali suindicati sono stati immunizzati contro .... in data ___ / ___ / ______

☐ Osservazioni ☐ Prescrizioni ☐ Vincolo Sanitario

....

addì ....   il veterinario ufficiale ....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale,

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge.

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La legge 9 marzo 1989, n. 81, riguarda le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

— La legge 22 febbraio 1994, n 416, riguarda le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1993.

— L'art 4 della suddetta legge così recita:

«Art 4 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)*. — 1 Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C*, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *D* sono sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n 86, come sostituito dall'art. 3 della presente legge»

— L'art 30 della suddetta legge così recita

«Art 30 *(Identificazione e registrazione degli animali)*. — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/102/CEE, relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali, sarà informata ai seguenti criteri

a) coordinare la legislazione vigente in materia di anagrafe del bestiame e, più in generale, di obblighi di registrazione posti a carico degli allevamenti,

b) disciplinare la tenuta dei registri in modo da garantire la semplificazione degli adempimenti e lo snellimento delle procedure, anche attraverso lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo».

— L'allegato *C* della suddetta legge così recita·

«ALLEGATO *C*
(art. 4, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE

89/360/CEE direttiva del Consiglio, del 30 maggio 1989, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e l'abolizione dell'esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi di suini.

89/392/CEE· direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

91/269/CEE direttiva della Commissione, del 30 aprile 1991, che adegua al processo tecnico la direttiva 82/130/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisutose.

91/342/CEE: direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 83/643/CEE relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri

91/368/CEE: direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

91/440/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

91/499/CEE. direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1991, che modifica la direttiva 64/432/CEE in relazione alla diagnosi della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzootica.

91/672/CEE. direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna.

91/685/CEE. direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

91/687/CEE· direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica.

92/33/CEE: direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

92/34/CEE: direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

92/35/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.

92/40/CEE: direttiva del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.

92/42/CEE: direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi.

92/43/CEE: direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

92/45/CEE: direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni.

92/46/CEE: direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte.

92/47/CEE. direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

92/66/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle.

92/75/CEE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

92/90/CEE: direttiva della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione.

92/102/CEE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.

92/105/CEE: direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione.

92/110/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni.

92/116/CEE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

92/117/CEE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.

92/119/CEE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

92/120/CEE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

93/44/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

93/68/CEE: direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici, pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione)».

— La direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 è pubblicata in G.U.C.E. n. L 355 del 5 dicembre 1992.

— La legge 30 aprile 1976, n. 397, riguarda le norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea.

— Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, riguarda l'attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.

- Per quanto concerne il D.L. 30 gennaio 1993, n. 28, vedi note all'art. 1.

- Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, riguarda l'attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da paesi terzi e introdotti nella Comunità europea.

— La decisione 89/153/CEE della Commissione del 13 febbraio 1989, pubblicata in G.U.C.E. n. L 59 del 2 marzo 1989, concerne la correlazione dei campioni prelevati ai fini della ricerca dei residui con gli animali ed allevamenti di origine.

— Per quanto concerne il regolamento CE 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, vedi note all'art. 1.

Note all'art. 1:

— Per quanto concerne la decisione 89/153/CEE vedi note alle premesse.

— Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, concerne l'attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea.

— Il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, l'art. 5 del suddetto regolamento così recita:

«Art. 5. — Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali considerati per la concessione di un aiuto soggetto alle disposizioni del presente regolamento è stabilito conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 8 della direttiva 92/102/CEE».

— La legge 30 aprile 1976, n. 397, concerne le norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea.

— Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 556, concerne il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

— La legge 23 dicembre 1978, n. 833, concerne l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

— Il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, concerne l'attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari. L'art. 2 del suddetto decreto così recita:

«Art. 2. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "controllo veterinario": qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante i prodotti o gli animali di cui all'art. 1 mirante direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute animale;

b) "scambi": scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato di Roma;

c) "stabilimento": qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio e la lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1;

d) "azienda": il complesso agricolo e la stalla del commerciante nei quali sono tenuti o allevati abitualmente gli animali di cui agli allegati *A* e *B* nonché, per gli equini, l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o in generale qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti o allevati abitualmente equini indipendentemente dal loro impiego;

e) "centro o organismo": qualsiasi azienda effettui la produzione, lo stoccaggio, il trattamento o la manipolazione dei prodotti di cui all'art. 1;

f) "autorità competente": Il Ministero della sanità, o quello individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

g) "veterinario ufficiale": il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanità o dall'autorità individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980. n. 614».

Note all'art. 7:

— Per quanto concerne il D.L. 30 gennaio 1993, n. 28, vedi note precedenti all'art. 1.

— L'art. 11 del suddetto decreto così recita:

«Art 11. — 1. L'autorità competente applica le seguenti misure di controllo:

a) nel luogo di destinazione, controlli veterinari non sistematici in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, procedendo eventualmente a prelievo di campioni;

b) durante il trasporto i controlli necessari in caso di sospetto di infrazione;

c) per quanto riguarda gli animali di cui all'allegato *A*, parte II, originari di un altro Stato membro, se destinati:

1) ad un mercato o centro di raccolta autorizzati ai sensi delle disposizioni comunitarie, il gestore è responsabile dell'ammissione degli animali che non soddisfino le condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2 l'autorità competente verifica, mediante controlli non discriminatori dei certificati e dei documenti di accompagnamento che gli animali soddisfano a tali condizioni,

2) ad un macello posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale questi si accerta anche sulla base del certificato e dei documenti di accompagnamento. che siano macellati solo animali che rispondono alle condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2; il gestore del macello è responsabile della macellazione che non rispetti le prescrizioni dell'art. 9, comma 1, lettere *c)* e *d)*;

3) ad un commerciante registrato che procede al frazionamento delle partite o a qualsiasi stabilimento non soggetto a controllo permanente, questo commerciante o questo stabilimento sono considerati come destinatari degli animali e si applicano le disposizioni di cui al comma 2;

4) ad aziende. ad un centro o ad un organismo, compreso il caso di scarico parziale durante il trasporto, ogni animale o gruppo di animali deve essere accompagnato. conformemente all'art. 9, commi 1 e 2, dall'originale del certificato sanitario o del documento di accompagnamento fino al destinatario ivi menzionato.

2. I destinatari di cui al comma 1, lettera *b)*, punti 3) e 4), prima di ogni frazionamento o successiva commercializzazione verificano la presenza di marchi di identificazione certificati o documenti menzionati all'art. 9, comma 2, lettere *c)* e *d)* e segnalano qualsiasi mancanza o anomalia all'autorità competente e, in quest'ultimo caso, isolano gli animali in questione fino a che l'autorità competente abbia deciso sulla sorte da riservare a loro.

3. Le garanzie richieste ai destinatari di cui al comma 1, lettera *c)* punti 3 e 4 sono stabilite nell'ambito di una convenzione da stipulare con la competente autorità al momento della registrazione preliminare prevista dall'art. 5, comma 5, lettera *a)*. Il rispetto delle garanzie previste in tale convenzione e assicurative mediante controlli non sistematici.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai destinatari dei prodotti di cui all'allegato *B* parte II.

5. Tutti i destinatari che figurano sul certificato o documento previsti all'art. 9, comma 2, lettera *d)*:

a) sono tenuti a segnalare l'arrivo degli animali o di prodotti provenienti da un altro Stato membro, la natura della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo, almeno 24 ore prima, non tenendo conto dei giorni festivi; comunque, in casi eccezionali l'autorità competente del luogo di arrivo può richiedere la notifica con 48 ore di anticipo; la notifica non è richiesta per i cavalli registrati muniti del documento di identificazione previsto dalle disposizioni della direttiva 90/427/CEE;

b) conservano per un anno i certificati sanitari o i documenti di cui all'art. 9, e li esibiscono a richiesta dalla competente autorità.

6 Il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee».

— Il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, concerne l'attuazione della direttiva 89/608/CEE alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.

Note all'art. 9:

— Per quanto concerne il D.L. 3 marzo 1993, n. 93, vedi note precedenti all'art. 1.

— L'art. 4 del suddetto decreto così recita:

«Art. 4. — 1. Ciascuna partita deve essere sottoposta, da parte del veterinario del posto d'ispezione frontaliero, ad un controllo documentale e ad un controllo d'identità, indipendentemente dalla destinazione doganale. Tali controlli devono verificare:

a) l'origine degli animali;

b) la loro destinazione successiva, in particolare in caso di transito o nel caso di animali non compresi nell'allegato *A*, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, o di animali che hanno formato oggetto di requisiti specifici riconosciuti con decisione comunitaria per lo Stato membro di destinazione;

c) che le dichiarazioni figuranti sui certificati o documenti sanitari corrispondano alle garanzie richieste dalla normativa comunitaria o, in caso di animali non compresi nell'allegato *A*, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, alle garanzie previste dalle norme nazionali;

d) che la partita non sia stata oggetto di rifiuto da altro posto di ispezione frontaliero.

2. Fatte salve le esenzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, il veterinario del posto d'ispezione frontaliero deve procedere al controllo fisico degli animali; detto controllo, in particolare deve comprendere:

a) un esame clinico degli animali per accertarsi che gli animali siano conformi ai requisiti indicati nel certificato o documenti di accompagnamento e che siano clinicamente sani; con provvedimento del Ministro della sanità, adottato in conformità alle disposizioni comunitarie sono individuate le categorie e le specie animali per le quali in determinate condizioni si può derogare dal principio dell'esame clinico individuale;

b) eventuali esami di laboratorio, ritenuti necessari dal veterinario del posto d'ispezione frontaliero o disposti dal Ministero della sanità o previsti dalla normativa comunitaria;

c) eventuali prelievi di campioni ufficiali da far analizzare al più presto per la ricerca dei residui;

d) la verifica dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, concernente la protezione degli animali nei trasporti internazionali.

3. Ai fini di un ulteriore controllo del trasporto ed eventualmente dei requisiti complementari dell'azienda di destinazione, il veterinario del posto d'ispezione frontaliero, in attesa che venga attuato dalla Comunità il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie, informa tempestivamente, con qualsiasi mezzo, il servizio veterinario della unità sanitaria locale di destinazione e, nel caso che gli animali siano destinati ad altro Stato membro, l'autorità competente designata da esso.

4. Il responsabile del posto d'ispezione frontaliero può avvalersi per la esecuzione dei controlli documentali e d'identità del personale tecnico del proprio ufficio.

5. In deroga ai commi 1 e 2, per gli animali introdotti in un porto o in aeroporto del territorio comunitario di cui all'allegato I, il controllo d'identità ed il controllo fisico possono essere effettuati nel porto o aeroporto di destinazione a condizione che questi ultimi dispongano del posto d'ispezione frontaliero e che gli animali proseguano il viaggio, a seconda che il trasporto avvenga per via marittima o aerea, con la stessa nave o lo stesso aereo. In questo caso il veterinario del posto d'ispezione frontaliero che ha proceduto al controllo documentale informa tempestivamente del passaggio degli animali il veterinario del posto d'ispezione frontaliero di destinazione.

6. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario senza indennizzo da parte dello Stato.

7. Il Ministro della sanità, con proprio decreto dispone le modalità di applicazione del presente articolo, comprese, se necessarie quelle relative alla formazione ed alla qualificazione del personale di assistenza, conformandosi alle eventuali disposizioni comunitarie in materia».

— Per quanto concerne la legge 30 aprile 1976, n. 397, vedi note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, riguarda il regolamento di polizia veterinaria. L'art. 31 del decreto sopracitato così recita:

«Art. 31. - I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti, prima di permettere il carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli animali da cortile sui carri ferroviari, sulle navi, sugli aeromobili e sugli autoveicoli, con destinazione all'interno — esclusi gli animali appartenenti alle forze armate — devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al mod. n. 4 allegato al presente regolamento, contenente l'indicazione esatta delle località di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l'assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e, nei casi previsti dall'art. 32, l'attestazione veterinaria della loro sanità, salvo il caso speciale di cui agli articoli 14 e 34 del presente regolamento.

La dichiarazione firmata dall'interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi entrambi dal capo stazione o dall'autorità portuale o dal direttore di aeroporto o dall'esercente autotrasporti che la ricevono.

Un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi nell'ufficio di partenza a disposizione dell'autorità sanitaria; l'altro deve essere allegato ai documenti di spedizione sino alla località di ultima destinazione, per ogni eventuale richiesta.

I capi stazione, le autorità portuali, i direttori di aeroporto, gli esercenti autotrasporti, se la dichiarazione sopra indicata non risulta conforme al vero, non devono dare corso alla spedizione degli animali ed informano il sindaco ed il prefetto per i provvedimenti di competenza.

Per gli animali destinati all'alpeggio e per quelli in importazione, esportazione o transito valgono i documenti previsti nei capi VIII e IX del presente regolamento.

Gli esercenti autotrasporti o per essi i conducenti degli autoveicoli devono rilasciare agli speditori degli animali una ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia conforme al mod. n. 5 allegato al presente regolamento. Le matrici del bollettario devono essere conservate e tenute a disposizione dell'autorità sanitaria per il periodo di tre mesi».

— Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, riguarda l'attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 85/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche. L'art. 14 del sopracitato decreto così recita:

«Art. 14 — 1. Gli animali introdotti nei macelli pubblici e privati a scopo di macellazione debbono essere scortati da una dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine contenente le seguenti indicazioni:

a) numero, specie e categoria degli animali;

b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;

c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego;

d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali, nei novanta giorni precedenti l'avvio alla macellazione, con le sostanze di cui all'art. 6, comma 1, nonché con alimenti medicamentosi e specialità medicinali, nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve essere controfirmata dal medico veterinario che li ha prescritti;

e) che sono stati osservati i previsti periodi di sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui alla precedente lettera *d)*.

2. Con decreto del Ministro della sanità potrà essere adottato il modello della dichiarazione.

3. Le dichiarazioni debbono essere conservate nei macelli per un periodo non inferiore ad un anno.

4. Chi contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni».

96G0335

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 1996.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del «Gran premio di Monza» e del «Palio della balestra di Lucca e Massa Marittima».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1995;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del «Gran premio di Monza» e del «Palio della balestra di Lucca e Massa Marittima» manifestazione 1996 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993, con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del «Gran premio di Monza» e del «Palio della balestra di Lucca e Massa Marittima», con inizio l'11 aprile 1996, si concluderà il 23 giugno 1996.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti ventiquattro serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 23 giugno 1996 alle ore 17.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 23 giugno 1996 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con i primi tre piloti classificatisi nel «Gran premio di F.3 di Monza» e con i tre balestrieri classificatisi nel «Palio della balestra di Lucca e Massa Marittima».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle due graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie, iniziando dal biglietto abbinato al pilota vincente il «Gran premio di F.3 di Monza», al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al balestriere primo classificato; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra il «Gran premio di Monza» e il «Palio della balestra» seguendo le rispettive classifiche ufficiali.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* nella classifica del «Gran premio di Monza» si effettuerà il sorteggio fra i piloti classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più piloti o di più balestrieri per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale dei piloti e dei balestrieri giudicati *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai piloti ed ai balestrieri in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati separatemente ai piloti ed ai balestrieri, tolti quelli corrispondenti alle posizioni delle classifiche.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche una soltanto di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire due miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale del Gran premio di Monza» e del «Palio della balestra di Lucca e Massa Marittima» - manifestazione 1996, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 18 giugno 1996.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 17 del giorno 23 giugno 1996.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 del giorno 20 giugno 1996.

Art. 9.

La dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente amministrativo aggiunto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman o dalla dott.ssa Angela Antonucci, vice dirigenti amministrativi aggiunti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 23

96A3725

DECRETO 4 giugno 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate per la Sicilia e per la Toscana hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio IVA di Siena in data 14 maggio 1996 (dalle ore 12 alle ore 14) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

ufficio del registro atti civili di Catania nei giorni 24 e 25 maggio 1996 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Toscana:

ufficio IVA di Siena in data 14 maggio 1996.

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti civili di Catania nei giorni 24 e 25 maggio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1996

p. *Il direttore generale:* SPAZIANI TESTA

96A3683

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 maggio 1996.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Pradis» di Clauzetto.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

Vista la domanda in data 15 dicembre 1995 con la quale la società Andromeda S.r.l., con sede in Clauzetto (Pordenone), località Blanchs di Pradis di Sotto, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua denominata «Pradis» che sgorga dalla sorgente n. 4 nell'ambito della concessione mineraria «Torrenti Cosa Dal Mulin», sita nel comune di Clauzetto (Pordenone), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 7 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua Minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale naturale «Pradis» di Clauzetto (Pordenone).

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 31 maggio 1996

p. *Il dirigente generale:* LUZI

96A3755

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 maggio 1996.

Modalità di utilizzo delle somme depositate nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, in forza del quale l'amministrazione del Fondo è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un comitato consultivo;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, e successive modificazioni, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237;

Sentito il comitato consultivo di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 432/1993;

Dovendosi provvedere in merito, e considerata la necessità di definire le modalità con cui potranno essere utilizzate le somme disponibili sul conto sopra menzionato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme disponibili sul conto detenuto dal Ministero del tesoro presso la Banca d'Italia denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di seguito denominato Fondo, possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

a) acquisto di titoli di Stato in circolazione;

b) rimborso di titoli di Stato in scadenza.

2. Le operazioni di acquisto di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1 possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

a) tramite incarico, conferito dal Ministro del tesoro alla Banca d'Italia o ad altri intermediari, individuati, per i titoli emessi sul mercato interno, tra gli specialisti in titoli di Stato di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, con l'indicazione del prezzo massimo accoglibile;

b) tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti in titoli di Stato di cui alla lettera *a)*, che intervengono per conto proprio e della clientela.

3. Con le disponibilità del Fondo sarà sostenuto il costo delle operazioni di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori all'acquisto e gli eventuali dietimi di interessi maturati sulla cedola in corso di godimento.

4. I titoli, emessi sul mercato interno, interessati dalle operazioni di acquisto e di rimborso devono risultare depositati nella gestione centralizzata della Banca d'Italia.

5. Con specifici accordi saranno disciplinati i rapporti conseguenti fra il Ministero del tesoro, la Banca d'Italia e, eventualmente, gli intermediari incaricati.

Art. 2.

1. Per il caso previsto dall'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* del presente decreto, il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 462, comunicherà, di volta in volta, alla Banca d'Italia l'ammontare e la specie dei titoli che intende rimborsare o acquistare con l'utilizzo del Fondo e autorizzerà la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni.

Art. 3.

1. Nel caso in cui i titoli acquistati siano certificati di credito del Tesoro, la Banca d'Italia provvederà al loro annullamento e li invierà alla Direzione generale del tesoro in uno con l'elenco dei titoli estinti; contestualmente verrà predisposto e trasmesso il piano di ripartizione per taglio dei titoli rimasti in vita.

2. Nel caso in cui i titoli acquistati siano buoni del Tesoro poliennali, la Banca d'Italia procederà a consegnarli, previo annullamento, alle sezioni di tesoreria provinciale che comunicheranno tempestivamente alla Direzione generale del tesoro e alla Tesoreria centrale l'ammontare dei titoli estinti, la serie e il taglio degli stessi.

3. Nel caso in cui i titoli acquistati siano prestiti emessi sui mercati internazionali, la Banca d'Italia o gli intermediari incaricati procederanno tempestivamente a comunicare alla Direzione generale del tesoro l'ammontare dei titoli, la serie e il taglio degli stessi per successivamente procedere alla loro consegna, previo annullamento.

Art. 4.

1. L'incarico previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *a)*, dovrà specificare:

a) le specie dei titoli che potranno essere acquistati ed i relativi importi;

b) il periodo di tempo durante il quale potranno essere effettuate le operazioni di acquisto;

c) il termine di regolamento delle operazioni;

d) i criteri di determinazione e le modalità di comunicazione, da parte del Ministro del tesoro, del prezzo massimo accoglibile per ciascun titolo;

e) il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia o agli altri intermediari per il servizio prestato.

2. In ogni caso, il Ministro del tesoro si riserva di rivedere il prezzo massimo di cui al punto *d)*, ove le condizioni di mercato mutassero sensibilmente nel corso del periodo delle operazioni di acquisto.

Art. 5.

1. L'asta competitiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, riservata agli operatori specialisti, sarà gestita dalla Banca d'Italia. Le operazioni d'asta saranno effettuate

alla presenza di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale provvederà a redigere apposito verbale, dal quale risultino i prezzi di aggiudicazione.

2. Il Ministro del tesoro comunicherà la data e le modalità dell'asta, nonché la specie dei titoli che potranno essere acquistati.

3. Il Ministro del tesoro si riserva la facoltà di escludere offerte che presentano condizioni di prezzo ritenute non convenienti.

Art. 6.

1. Una volta completate le operazioni di acquisto, saranno accertati, con apposito decreto del Ministro del tesoro, la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato ed annullati, con riferimento anche alle relative cedole, nonché l'importo dei titoli in essere.

2. I titoli ritirati dal mercato con le modalità indicate nei precedenti articoli dovranno essere consegnati ai servizi di competenza della Direzione generale del tesoro che provvederà:

a) a ridurre la consistenza del debito per l'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli medesimi;

b) ad apportare le conseguenti modifiche ai capitoli di bilancio corrispondenti, sia per quel che concerne la previsione di spesa per interessi che per il relativo rimborso a scadenza;

c) alla distruzione dei titoli ritirati, nonché delle relative cedole non ancora staccate, con le stesse modalità adottate per i titoli venuti a regolare scadenza.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti 13 ottobre 1995 e 13 novembre 1995.

Il presente decreto verra trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A3754

DECRETO 27 maggio 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Reggio Emilia «Pietro Manodori», in Reggio Emilia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Reggio Emilia «Pietro Manodori», con sede in Reggio Emilia;

Vista la delibera del 20 dicembre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12 e 19 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12 e 19 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Reggio Emilia «Pietro Manodori», con sede in Reggio Emilia, il tutto secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1996

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 2.

Comma 1.

La Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della *ricerca*, dell'istruzione *e formazione*, dell'arte e della sanità, nonché mantenendo le finalità di assistenza, *beneficenza e tutela delle categorie sociali più deboli.*

Comma 2.

La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o più settori o sottosettori, tra quelli previsti nello statuto, attraverso apposite delibere periodiche.

Comma 3.

Essa può compiere, nei limiti di legge e del presente statuto, tutte le operazioni finanziarie, ... *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 5.

(Omissis).

Comma 2.

La Fondazione, *fino a quando mantiene il controllo della società conferitaria*, accantona una quota pari almeno al *10%* dei proventi e delle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della «Cassa di risparmio di Reggio Emilia S.p.a.».

Comma 3

Una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento alla riserva di cui *al precedente comma 2*, è destinata agli scopi previsti dall'art. 15, primo comma, della legge 22 agosto 1991, n. 266 e relative disposizioni di attuazione. L'entità di tale quota è fissata annualmente dal consiglio di amministrazione.

Comma 4.

La Fondazione può contrarre debiti con le società in cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo pari al 10% del proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

(Omissis).

Comma 6

Nel perseguimento delle finalità e degli scopi statutari la Fondazione ha cura di mantenere l'integrità economica del patrimonio ed a tale scopo ha la facoltà di istituire appositi fondi di riserva.

Art. 7.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da undici consiglieri, *che devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento dell'ente.*

(Omissis).

Comma 4.

La nomina non comporta rappresentanza, nell'organo amministrativo, degli enti dai quali proviene la nomina stessa. *Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca.*

Comma 5.

Il Presidente, almeno trenta giorni prima della scadenza *del mandato dei singoli componenti il consiglio, provvede a darne comunicazione all'ente o all'organo cui spetta procedere alla nomina, segnalando il settore, previamente individuato dal consiglio, nel quale il nominando deve preferibilmente avere maturato i requisiti di professionalità e competenza.*

Comma 6.

Quando l'ente o l'associazione cui spetta la nomina non vi provveda ... *(Omissis).*

Comma 7.

Ove anche questi non vi provvedesse entro il quarantacinquesimo giorno ... *(Omissis).*

Comma 8.

Quando l'ente pubblico territoriale cui spetta la nomina non provveda entro il termine massimo ... *(Omissis).*

Art. 8.

(Omissis).

Comma 4.

Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della Fondazione si applicano le incompatibilità previste da norme legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

Art. 9.

(Omissis).

Comma 2.

Gli altri membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 11.

(Omissis).

Comma 3.

Il consiglio può istituire comitati tecnici e scientifici consultivi anche a carattere permanente formati da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento dell'ente, definendone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento. Possono essere chiamati a far parte dei comitati tecnici e scientifici anche i componenti il consiglio di amministrazione.

Comma 4

Con delibera del consiglio di amministrazione approvata dalla maggioranza dei membri in carica aventi diritto di voto verrà adottato un regolamento volto a disciplinare l'attività istituzionale. Analoga maggioranza sarà necessaria per l'approvazione di eventuali modifiche al regolamento stesso.

Art. 12.

(Omissis).

Comma 3.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica *aventi diritto di voto.*

Comma 4.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo quelle relative alla fusione o scioglimento della Fondazione, per le quali è necessario il voto favorevole *della maggioranza dei due terzi dei membri in carica aventi diritto di voto.*

(Omissis).

Art. 19

Comma 1.

Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui all'art. 7 dello statuto.

Comma 2.

La previsione di cui al secondo comma dell'art. 5 entra in vigore a far tempo dall'esercizio 1996/97.

96A3679

DECRETO 29 maggio 1996.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vignola, in Vignola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera del 18 dicembre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Vignola ha approvato il nuovo statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il nuovo statuto adottato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1996

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 1.

Origine e denominazione

La «Fondazione Cassa di risparmio di Vignola» — di seguito chiamata anche Fondazione — è la continuazione della Cassa di risparmio di Vignola istituita con regio decreto 4 agosto 1872, dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia con atto 22 dicembre 1991, rep. 85495/11453, del notaio Silvio Vezzi, in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1991.

La Fondazione è regolata dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e dal presente statuto.

Art. 2.

Sede e durata

La Fondazione ha sede legale in Vignola, piazza dei Contrari, 4, ed ha durata illimitata.

Art. 3.

Scopi e finalità

La Fondazione persegue fini di promozione della società civile del territorio nel quale è sorta ed opera la Cassa di risparmio di Vignola, comprendente l'area centro-emiliana di comune radice storica, sociale, economica e culturale.

Essa svolge la propria attività preminentemente nell'ambito dei seguenti domini:

a) salvaguardia, recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico-culturale ed ambientale del territorio;

b) promozione dell'istruzione, della ricerca scientifica, tecnologica e della cultura;

c) promozione di progetti ed opere di valore sociale.

La Fondazione programma la propria attività attraverso la definizione di propri obiettivi e progetti di intervento, realizzabili direttamente o in collaborazione con altri soggetti od enti, anche tramite il finanziamento di iniziative rispondenti ai criteri fissati dal presente statuto e dal regolamento della Fondazione stessa.

Art. 4.

Attività della Fondazione

La Fondazione non può esercitare l'impresa bancaria. Può possedere partecipazioni nel capitale di imprese bancarie o finanziarie secondo le vigenti disposizioni di legge.

La Fondazione persegue gli scopi istituzionali sulla base di proposte specifiche, sia proprie che di terzi, verificandone la congruità degli obiettivi e promuovendone il raggiungimento col provvedere all'attività erogativa necessaria.

La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e di statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento dei propri fini. In particolare può promuovere l'istituzione di società o enti ovvero l'acquisizione e la cessione di partecipazioni, sia in Italia che all'estero — esclusa comunque l'assunzione di responsabilità illimitata — in società o enti che svolgano qualunque tipo di attività, salvo quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolo.

La Fondazione potrà collegare la propria attività con quella degli altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso l'adesione ad istituzioni ed organizzazioni di coordinamento.

La Fondazione può contrarre debiti con ciascuna delle società in cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo pari al 10% del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato. L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione e delle garanzie da essa ricevute o prestate non può superare il 20% del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 5.

Modalità di realizzazione degli scopi e criteri di intervento

La Fondazione valuta e sceglie l'assegnazione dei fondi da erogare e gli interventi di cui all'art. 4 sulla base di modalità e criteri stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 6.

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, inizialmente costituito dalla partecipazione nella società bancaria conferitaria di cui all'art. 1, si incrementa per:

a) accantonamenti a fondi di riserva comunque destinati e denominati;

b) avanzi di gestione non destinati a finanziare l'attività erogativa;

c) beni mobili e immobili e qualsiasi altro cespite od utilità che la Fondazione dovesse acquisire a qualsiasi titolo ed espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio.

La Fondazione impiega il proprio patrimonio secondo criteri di economicità e destina i relativi proventi al conseguimento dei propri scopi.

La Fondazione si pone l'obiettivo di salvaguardare nel tempo il valore reale del patrimonio.

Art. 7.

Finanziamento delle attività

I proventi netti dell'esercizio saranno così destinati:

a) una quota, nella misura reputata adeguata dal consiglio di amministrazione, alla costituzione e all'incremento di una riserva al fine di preservare nel tempo il valore del patrimonio;

b) una quota, nella misura determinata dalla legge e nei limiti imposti dalla legge stessa, per gli scopi previsti dall'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative;

c) la residua parte, secondo le deliberazioni del consiglio di amministrazione, al perseguimento degli scopi di cui all'art. 3.

Art. 8.

Organi

Sono organi della Fondazione:

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il collegio sindacale,

il segretario.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da nove consiglieri così nominati:

due dall'amministrazione del comune di Vignola;

uno dall'amministrazione del comune di Spilamberto;

due dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena,

due dall'Università degli studi di Modena;

due dallo stesso consiglio di amministrazione con le modalità stabilite nel terzo comma del presente articolo.

Il consiglio di amministrazione nomina il presidente ed il vice presidente fra i suoi componenti il cui mandato non sia scaduto con le modalità stabilite nel successivo comma quarto.

Le deliberazioni relative alla nomina dei connsiglieri da designarsi, ai sensi del primo comma del presente articolo, dallo stesso consiglio di amministrazione, sono prese con voto favorevole dalla maggioranza dei componenti in carica. Qualora non venga raggiunta la predetta maggioranza, si procederà al ballottaggio tra le due persone che hanno ottenuto nella prima votazione il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, anche tra più di due persone. Ove anche dopo tale votazione non si ottenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica, si procederà ad altra votazione in base all'esito della quale verrà nominato colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità, non prevalendo il voto di chi presiede l'adunanza, si procederà ad ulteriore votazione con lo stesso criterio. In caso di parità si procederà ancora a votazione con lo stesso criterio e così via fino a pervenire alla nomina.

Le deliberazioni relative alla nomina del presidente e del vice presidente sono prese con voto favorevole di due terzi dei componenti in carica. Qualora non venga raggiunta la predetta maggioranza qualificata, si procederà al ballottaggio tra le due persone che hanno ottenuto nella prima votazione il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, anche tra più di due persone. Ove anche dopo tale votazione non si ottenga il voto favorevole della maggioranza qualificata, si procederà ad altra votazione in base all'esito della quale verrà nominato colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità fra due o più nominativi anche dopo quest'ultima votazione, si intenderà nominato tra gli stessi colui che ha maggiore anzianità di carica nell'organo e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

La Fondazione richiede agli enti nominanti che la scelta della persona da nominare sia effettuata secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza — scientifica, culturale, manageriale o professionale — nei settori di intervento della Fondazione, nonché nelle attività professionali o d'impresa. Il possesso di tali requisiti verrà esplicitato nell'atto di nomina.

I due consiglieri nominati dallo stesso consiglio, quando non si tratti di persone che già hanno ricoperto tale carica, devono essere scelti fra persone aventi specifica professionalità nel campo della tutela dei beni culturali o dello studio e dell'insegnamento della storia dell'arte, con particolare riferimento al territorio di cui all'art. 3.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del mandato i componenti il consiglio potranno rimanere in carica nel loro ufficio per un periodo massimo di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso. Qualora il soggetto al quale compete la nomina non vi provveda nel termine di centoventi giorni dalla scadenza, la nomina è demandata in via esclusiva al consiglio di amministrazione.

Ai consiglieri si applicano le norme in materia di onorabilità previste dall'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per gli stessi si applicano le norme di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile.

Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria e di società da quest'ultima partecipate. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

Decade altresì il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione della decadenza.

La nomina non comporta rappresentanza nell'organo amministrativo della Fondazione degli enti dai quali proviene la nomina stessa. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo dell'ente nominante sul consigliere nominato, nonché del potere di revoca.

Art. 10.

Competenze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

Il consiglio di amministrazione può delegare talune delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate.

Il consiglio può inoltre istituire commissioni tecniche e scientifiche con funzioni propositive e consultive, anche a carattere permanente, formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone compiti, durata e compensi. Possono essere chiamati a farne parte anche componenti il consiglio di amministrazione.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto e del regolamento, da attuarsi, ai sensi delle leggi vigenti in materia, con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

la nomina del presidente, del vice presidente e di due componenti del consiglio di amministrazione;

la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci, ove prevista;

la nomina e la revoca del segretario;

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse;

l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti;

la determinazione di patti ed accordi relativi all'amministrazione di società partecipate;

la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché la destinazione degli eventuali avanzi o la copertura degli eventuali disavanzi di esercizio.

Art. 11.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione viene convocato, di regola, ogni trimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai componenti il consiglio e il collegio sindacale almeno cinque giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante comunicazione telegrafica o per telefax e trasmessa in tempo utile per consentire la partecipazione.

Il consiglio viene altresì convocato entro trenta giorni qualora almeno tre consiglieri o il collegio sindacale lo richiedano per iscritto indicando l'oggetto su cui deliberare.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In mancanza del presidente, presiede le adunanze il vice presidente, ovvero chi sostituisce il presidente a termini di statuto.

Alle riunioni partecipa il segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce.

Per la validità delle deliberazioni, salvo diverse previsioni del presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

Le votazioni relative ad elezioni o a designazioni a cariche, nonché quelle comunque riguardanti componenti il consiglio di amministrazione, si effettuano per scheda segreta, salvo che avvengano per unanime acclamazione.

I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione sono redatti dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Art. 12.

Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di questo e sul perseguimento delle finalità istituzionali.

Provvede, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di ogni consigliere e sindaco, a darne comunicazione all'ente cui spetta la nomina.

In situazioni di urgenza improrogabile, d'intesa con il segretario, il presidente può adottare i provvedimenti necessari dei quali deve riferire al consiglio nella prima riunione.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni di questi previste dal presente statuto sono adempiute dal vice presidente ovvero, in mancanza o impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente, con il parere favorevole del consiglio, può delegare per singoli atti o categorie di atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.

Art. 13.

Collegio sindacale

Il collegio sindacale si compone di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, per quanto applicabili, dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Essi sono nominati, uno dal comune di Vignola, uno dal comune di Spilamberto ed uno dal consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti della circoscrizione del tribunale di Modena; sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero in albi professionali in materie economiche e giuridiche.

Svolge le funzioni di presidente del collegio il sindaco iscritto nel registro dei revisori contabili ovvero, in ogni altra ipotesi, il sindaco più anziano di carica o, in caso di nomina contemporanea, più anziano di età.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati.

Ai sindaci si applicano le norme in materia di onorabilità previste dall'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per gli stessi si applicano le norme di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile.

Debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione ed almeno uno di essi alle riunioni del comitato esecutivo, se costituito.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio, decade dall'ufficio.

In ogni caso in cui è prevista, la decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione e, ad iniziativa del presidente, dovrà sollecitamente essere provocata la sostituzione del sindaco decaduto da parte di chi lo ha nominato.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Alla scadenza del mandato i componenti il collegio sindacale potranno rimanere in carica nel loro ufficio per un periodo massimo di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso. Qualora il soggetto cui compete la nomina non vi provveda nel termine di centoventi giorni dalla scadenza, la nomina è demandata in via esclusiva al consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti della circoscrizione del tribunale di Modena.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

Art. 14.

Segretario

Il segretario resta in carica quattro anni dal momento della nomina e può essere riconfermato.

Il segretario sovrintende agli uffici ed al personale della Fondazione, del quale si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale proprie dichiarazioni.

Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Esegue altresì le disposizioni del consiglio in materia di gestione del patrimonio e di svolgimento dei compiti istituzionali. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio.

Art. 15.

Compensi

Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai sindaci ed al segretario (ove non legato alla Fondazione da rapporto di lavoro subordinato o da altro rapporto retribuito), compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

Non è consentito il cumulo di medaglie di presenza in una medesima giornata, anche per riunioni di organi diversi.

La misura dei compensi annui e delle medaglie di presenza dei componenti gli organi collegiali — quando non risultano determinabili secondo criteri stabiliti dalla legge — e la eventuale determinazione in via forfettaria del rimborso delle spese per l'espletamento delle funzioni, sono stabilite dal consiglio di amministrazione con deliberazione motivata e sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 16.

Bilanci

L'esercizio ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Entro il mese di luglio di ogni anno il consiglio di amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e entro dieci giorni lo trasmette al Ministero del tesoro.

A quest'ultimo devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio.

Entro tre mesi dal termine dell'esercizio, sentita la relazione del collegio sindacale sul rendiconto del segretario, il consiglio di amministrazione predispone ed approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre e, unitamente alla propria relazione sull'evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale dell'ente ed alla proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo di gestione, lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro.

Ad ogni fine i bilanci divengono esecutivi con l'approvazione ai sensi di legge.

Art 17.

Liquidazione

La Fondazione, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo modalità previsti dalla legge, con decisione unanime del consiglio di amministrazione e con l'approvazione del Ministero del tesoro, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti originati in applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, successive modificazioni e integrazioni e relativi decreti di attuazione, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione è attribuito ad enti che, nel territorio di cui all'art. 3, perseguono fini identici o analoghi a quelli della Fondazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

Art. 18.

Norme transitorie

La Fondazione, finché non avrà dismesso il controllo della società bancaria conferitaria, destina una quota dei proventi netti non inferiore al 10% dei dividendi della partecipazione nella società bancaria conferitaria di cui all'art. 1, a riserva destinata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della medesima società bancaria conferitaria.

La quota di cui alla lettera *b)* dell'art. 7 è determinata al netto dell'accantonamento di cui al presente articolo.

L'esercizio in corso alla data del 18 dicembre 1995 si chiuderà il 30 settembre 1996.

96A3680

DECRETO 6 giugno 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 aprile 1996 e scadenza 30 aprile 1998, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 giugno 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 57.685 miliardi;

Visti i propri decreti in data 19 aprile 1996, 7 maggio 1996 e 23 maggio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 aprile 1996 e scadenza 30 aprile 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), con decorrenza 30 aprile 1996 e scadenza 30 aprile 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 19 aprile 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 19 aprile 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 19 aprile 1996, entro le ore 13 del giorno 11 giugno 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 19 aprile 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 19 aprile 1996, in quanti applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 giugno 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 giugno 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 14 giugno 1996; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A3726

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 30 maggio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso 30/A - Educazione fisica nella scuola media.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina portoghese sig.ra Simoes Rosa Maria Palmira e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo portoghese «Licenciado en Educacao Fisica» conseguito dall'interessata il 1° luglio 1991 viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di quattro anni dall'Istituto politecnico di Guarda;

Considerato che la sig.ra Simoes Rosa Maria Palmira risulta in possesso dell'attestato del Dipartimento dell'educazione basica da cui risulta che il titolo in possesso della migrante è valido ai fini dell'insegnamento di educazione fisica nelle scuole secondarie di primo grado, ai sensi della norma 32/84 del 9 febbraio;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 6 ottobre 1993 dal console d'Italia in Lisbona che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dal provveditorato agli studi di Livorno;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 14 settembre 1995;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta.

I titoli citati in premessa, conseguiti in Portogallo dalla sig.ra Simoes Rosa Maria Palmira, nata ad Alvaiazere (Portogallo) il 23 marzo 1968, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso 30/A - Educazione fisica nella scuola media.

Roma, 30 maggio 1996

Il direttore generale: D'AMORE

96A3681

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 8 maggio 1996.

Autorizzazioni globali ai sensi della legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente l'esportazione e il transito dei prodotti di alta tecnologia, e del regolamento della commissione U.E. n. 3381/94 relativo al regime di controllo dei beni a duplice uso.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente norme sul controllo delle esportazioni e del transito dei prodotti di alta tecnologia;

Visto il regolamento della Commissione U.E. n. 3381/94 e la decisione 94/942 PESC che istituiscono un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo;

Visto l'art. 45, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Considerata l'esigenza di dare piena e completa attuazione agli impegni comunitari, quali risultanti dal regolamento U.E. n. 3381/94 e decisione 94/942 PESC;

Decreta:

Art. 1.

L'esportazione ed il transito di beni a duplice uso indicati nell'allegato I alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 94/942 può aver luogo anche con autorizzazione globale individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso, e per una o più destinazioni specifiche.

Le autorizzazioni globali individuali sono rilasciate, previo parere del comitato consultivo di cui all'art. 5 della legge n. 222/1992, con validità non superiore a tre anni, con possibilità di proroga, su richiesta che deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

La valutazione delle richieste di autorizzazione globale individuale è effettuata tenendo presenti i fattori previsti all'allegato III della decisione 94/942 PESC.

È escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale in favore di operatori occasionali.

Art. 2.

Le domande per ottenere il rilascio delle autorizzazioni globali individuali devono essere indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Div. VI - UOPAT, e devono contenere i seguenti elementi:

denominazione, ragione sociale, sede e legali rappresentanti della ditta;

indicazione dei prodotti che si intende esportare, con la specificazione dei tipi e delle categorie o sottocategorie di appartenenza e dei Paesi di destinazione di dette esportazioni.

Alla domanda deve altresì essere allegata una dichiarazione, sottoscritta da un legale rappresentante della ditta, di formale impegno a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni:

utilizzare l'autorizzazione ottenuta per i prodotti e per i Paesi di destinazione tassativamente indicati nel provvedimento del Ministero del commercio con l'estero;

riportare sulle fatture ed sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura «autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)»;

richiedere in sede di conclusione del contratto ovvero dell'ordinativo l'impegno del committente estero a non riesportare, trasferire o dirottare i beni oggetto del contratto stesso (o dell'ordinativo) ed ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili.

Art. 3.

La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in utilizzo di autorizzazione globale individuale deve essere conservata dagli operatori per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo, e deve essere esibita su richiesta del Ministero del commercio con l'estero che può disporre ispezioni.

Gli operatori devono inviare semestralmente al Ministero del commercio con l'estero una segnalazione riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: generalità del committente estero, Paese di destinazione, quantità, valore, voci doganali, categorie e sottocategorie, data della spedizione, con le copie delle fatture in allegato.

Art. 4.

Le autorizzazioni globali individuali possono essere annullate, revocate, sospese o modificate, qualora vi sia un mutamento dei fattori di riferimento indicati nell'allegato III, della decisione 94/942 PESC ovvero qualora l'esportatore violi le disposizioni previste dalla normativa italiana ed internazionale in tale materia ovvero non ottemperi alle obbligazioni definite nel provvedimento di autorizzazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 maggio 1996

Il Ministro: CLÒ

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1996
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 24

96A3712

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 aprile 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 1996, relativo al riordinamento della tabella XXXVI dell'ordinamento didattico universitario concernente il corso di laurea in scienze internazionali;

Vista la legge n. 26/1986 relativa all'istituzione del suddetto corso di laurea con la denominazione di scienze internazionali e diplomatiche;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale relativamente alla modifica della denominazione del suddetto corso di laurea in ossequio alla citata legge n. 26/1986;

Considerato che non appare necessario interpellare l'ordine dei dottori commercialisti, trattandosi di mero cambio di denominazione del suddetto corso di laurea;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla modifica del già citato decreto ministeriale 10 ottobre 1995;

Decreta:

Il decreto ministeriale 10 ottobre 1995 e la tabella XXXVI ad esso allegata vanno modificati nel senso che la denominazione del corso di laurea in «scienze internazionali» diventa «scienze internazionali e diplomatiche».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1996

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1996
Registro n. 1 Università, foglio n. 48

96A3713

DECRETO 11 aprile 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario per traduttori e interpreti presso la nuova facoltà di lingua e cultura italiana.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 17 febbraio 1991, n. 204, sul riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia;

Visti gli statuti delle Università per stranieri di Siena e di Perugia, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1993 e n. 36 del 13 febbraio 1995, nei quali veniva istituita, ai sensi della predetta legge n. 204/1991, la facoltà di lingua e cultura italiana;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 1994, relativo alla tabella IX-*ter* dell'ordinamento didattico universitario, concernente il corso di diploma universitario per traduttori e interpreti;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in ordine all'afferenza del suddetto diploma universitario alla nuova facoltà di lingua e cultura italiana;

Considerato che l'Associazione italiana traduttori e interpreti invitata ad esprimere il proprio parere, non lo ha fatto nel termine indicato;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla modifica della tabella II dell'ordinamento didattico universitario, allegata al regio decreto n. 1652/1938 ed alla modifica della suddetta tabella IX-*ter*;

Decreta:

Art. 1.

La tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è modificata nel senso che è aggiunta la facoltà di lingua e cultura italiana.

Tale facoltà può rilasciare il diploma universitario per traduttori e interpreti di cui alla tabella IX-*ter* allegata al decreto ministeriale 11 novembre 1993 citato nelle premesse.

Art. 2.

La tabella IX-*ter* allegata al decreto ministeriale 11 novembre 1993 sopra citato è modificata nel senso che all'articolo unico, secondo comma, tra le facoltà che possono rilasciare il diploma universitario per traduttori e interpreti va aggiunta la facoltà di lingua e cultura italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1996

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1996
Registro n. 1 Università, foglio n. 49

96A3714

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 5 aprile 1996.

Modalità di erogazione dei finanziamenti a favore dei progetti del libro parlato di cui all'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1996, n. 24.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 12 gennaio 1996, n. 24;

Visto l'art. 2, terzo comma, della predetta legge che demanda al Ministro per i beni culturali e ambientali l'emanazione del decreto che definisca le modalità di erogazione dei finanziamenti a favore dei progetti di cui al comma 1 del citato art. 2 sulla base di criteri relativi alla qualità e all'efficacia degli stessi;

Decreta:

Art. 1.

I progetti del libro parlato di cui all'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1996, n. 24 sono presentati dai centri aventi i requisiti prescritti dal comma 2 della legge medesima.

Art. 2.

In sede di prima applicazione del presente decreto i progetti di cui all'art. 1 devono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma, a mezzo plico raccomandato.

Il termine di trasmissione dei progetti, per il 1997, scade il 28 febbraio 1997.

Art. 3.

Al fine di attuare la scelta dei progetti di cui all'art. 1, i centri devono trasmettere, contestualmente al progetto, l'atto istitutivo nonché ogni altra documentazione dalla quale possano dedursi i seguenti elementi:

1) numero degli iscritti e numero delle fruizioni riferiti all'anno solare precedente a quello cui si riferisce il progetto;

2) anzianità di istituzione del centro;

3) diffusione territoriale;

4) pubblicazioni del centro;

5) strumentazione tecnica in uso per la registrazione.

Art. 4.

Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria viene nominata dal direttore generale del predetto Ufficio una commissione, tra i cui membri figurano due rappresentanti designati dalla presidenza nazionale dell'Unione italiana ciechi, con il compito di

esaminare i progetti pervenuti e di esprimere il proprio parere sulla qualità ed efficacia degli stessi, in relazione ai seguenti criteri di valutazione:

1) connessione del progetto con iniziative elaborate per l'attuazione di programmi nazionali dall'Unione italiana ciechi;

2) idoneità del progetto sul piano culturale e scientifico;

3) adeguatezza del progetto sotto il profilo della effettiva adesione alle istanze degli utenti;

4) idoneità tecnica della strumentazione proposta per la registrazione.

Art. 5.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'erogazione del finanziamento i centri destinatari degli interventi dovranno inviare all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria e all'Unione italiana ciechi una dettagliata relazione sull'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.

L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria e l'Unione italiana ciechi verificano il corretto svolgimento delle attività e i risultati conseguiti.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 aprile 1996

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 99

96A3682

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 maggio 1996.

Istituzione del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996 recante «linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Considerato che la citata delibera demanda a successiva delibera di questo Comitato l'istituzione di un nucleo di consulenza allo scopo di promuovere l'applicazione delle linee guida e dei criteri di cui alla medesima delibera del 24 aprile 1996;

Viste le designazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri citati nella delibera suddetta;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Delibera:

1. Presso la segreteria del CIPE è istituito il nucleo di consulenza previsto al punto 20 della propria delibera del 24 aprile 1996. Come specificato a detto punto, il nucleo ha lo scopo, ferma restando la competenza delle singole amministrazioni interessate, di promuovere l'applicazione delle linee guida di cui alla menzionata delibera, di favorire l'omogeneità dei contenuti dei diversi contratti di programma, di eseguire il monitoraggio degli effetti derivanti dai contratti stessi e di consentire, in tal modo, il perseguimento coordinato degli obiettivi di politica economica.

Il nculeo predispone semestralmente una relazione a questo Comitato sugli esiti del monitoraggio eseguito, sulla corretta applicazione della medesima delibera, nonché sul raggiungimento degli obiettivi dei contratti di programma.

Il nucleo inoltre formula a questo Comitato proposte per eventuali modifiche ed integrazioni alla delibera citata anche allo scopo di una più ampia e compiuta applicazione dei principi in questione. Allo stesso fine può formulare proposte al Governo, per ulteriori provvedimenti di cui ravvisi la necessità.

2. Il nucleo è così composto:
coordinatore, prof. Nicola Rossi;

in rappresentanza della presidenza del Consiglio:
dott. Stefano Parisi, membro effettivo;
prof. Ugo Arrigo, membro effettivo;
dott. Andrea Mancinelli, membro supplente;
dott.ssa Alessandra Ulizio, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica:
dott.ssa Patrizia Bitetti, membro effettivo;
dott.ssa Giuseppa Galvano, membro effettivo;
dott.ssa Amalia Senesi, membro supplente;
dott. Francesco Stella, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero del tesoro:
dott. Lucio Brundu, membro effettivo;
dott.ssa Flavia Mazzarella, membro effettivo;
dott. Ugo Sessi membro supplente;
dott.ssa Angela Patrevita, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

ing. Claudio Di Macco, membro effettivo;
ing. Aldo Critelli, membro effettivo;
dott.ssa Antonietta D'Erme, membro supplente;
Gigliola Spagnolo, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici:

dott.ssa Maria Pia Cerciello, membro effettivo;
ing. Francesco Nola, membro effettivo;
dott. Emanuele D'Innella, membro supplente;
dott.ssa Cinzia Zincone, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni:

cons. Guido Salerno, membro effettivo;
dott. Romano Righetti, membro effettivo;
ing. Sandro Gilardi, membro supplente;
dott. Alessandro Caroselli, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero dei trasporti e della navigazione:
cons. Aldo Bonforti, membro effettivo;
prof. Fabio Croccolo, membro effettivo;
dott. Aldo Londei, membro supplente;
dott. Carlo Di Cesare, membro supplente;

3. Alle riunioni del nucleo possono essere invitati a partecipare, in relazione alla materia trattata, rappresentanti di altre amministrazioni e di enti o società interessati.

4. Ai fini dell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite il nucleo si avvale del supporto tecnico dell'ISPE, dell'ISTAT e degli altri istituti del sistema statistico nazionale.

5. Per le funzioni di segreteria amministrativa il nucleo si avvale degli uffici del servizio per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

6. Il nucleo, con apposito regolamento, provvederà a dettare le norme organizzative per il proprio funzionamento, nonché a disciplinare le modalità di collaborazione con gli istituti di cui al punto 4 e con le altre amministrazioni interessate.

Roma, 8 maggio 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

96A3715

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 22 maggio 1996.

Modificazione all'ordinamento dei servizi del CNR in ordine al cambio di denominazione di alcuni suoi istituti.

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi, D.P. CNR n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. CNR n. 13882 in data 22 maggio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza in data 4 novembre 1993, nonché il D.P. CNR n. 12664 in data 28 dicembre 1993 relativo alla modifica della denominazione dell'Istituto sull'inquinamento ambientale, Sassari, in «Istituto di ricerca sul controllo biologico dell'ambiente»;

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza in data 17 marzo 1994, nonché il D.P. CNR n. 12887 in data 6 giugno 1994 relativo alla modifica della denominazione dell'Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze, in «Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche Nello Carrara»;

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza in data 8 febbraio 1995, nonché il D.P. CNR n. 13811 in data 21 marzo 1996 relativo alla modifica della denominazione dell'Istituto di fisica del plasma, Milano, in «Istituto di fisica del plasma Piero Caldirola»;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla modifica dell'ordinamento dei servizi in relazione alle denominazioni degli istituti di cui sopra;

Decreta:

L'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi, D.P. CNR n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. CNR n. 13882 in data 22 maggio 1996 è modificato relativamente alla denominazione dei seguenti istituti del CNR secondo la denominazione accanto a ciascuno di essi indicata:

Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat:

istituto sull'inquinamento ambientale, Sassari;
nuova denominazione: «Istituto di ricerca sul controllo biologico dell'ambiente», Sassari;

Comitato nazionale per le scienze fisiche:

istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze;
nuova denominazione: «Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche Nello Carrara», Firenze;

Istituto di fisica del plasma, Milano;
nuova denominazione: «Istituto di fisica del plasma Piero Caldirola», Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 22 maggio 1996

Il presidente: GARACI

96A3731

DECRETO 22 maggio 1996.

Modificazione all'ordinamento dei servizi del CNR in ordine al cambio del comitato di afferenza dell'Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia.

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi, D.P. CNR n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. CNR n. 13867 in data 30 aprile 1996;

Vista la proposta del Comitato nazionale per le scienze fisiche;

Vista la deliberazione del consiglio di presidenza, in data 9 dicembre 1993, relativa alla variazione del comitato di afferenza dell'Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia, dal Comitato nazionale per le scienze fisiche al Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla modifica dell'ordinamento dei servizi in ordine alla variazione del comitato di afferenza dell'Istituto di cui sopra;

Decreta:

L'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi, D.P. CNR n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. CNR n. 13867 in data 30 aprile 1996 è modificato nel senso che tra gli istituti afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche viene depennato l'Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia, ed il medesimo viene inserito tra gli istituti afferenti al Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 22 maggio 1996

Il presidente: GARACI

96A3732

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 maggio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 2 del titolo VI, relativo al corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN LETTERE

Art. 2. — Titoli di ammissione al corso di studi per la laurea in lettere: quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso ha la durata di quattro anni e si distingue negli indirizzi classico e moderno. Sono insegnamenti costitutivi:

a) Fondamentali comuni ai due indirizzi:

Letteratura italiana L12A

Letteratura latina L07A

Storia romana L02B

Geografia M06A

Filosofia teoretica M07A o Filosofia morale M07C o Storia della filosofia M08A o Pedagogia generale M09A

b) Fondamentali propri dell'indirizzo classico:

Letteratura greca L06C

Storia greca L02A

Glottologia L09A

Archeologia e storia dell'arte greca e romana L03B

c) Fondamentali propri dell'indirizzo moderno:

Filologia romanza L10A

Storia medievale M01X

Storia moderna M02A

Storia dell'arte medievale L25A o Storia dell'arte moderna L25B

d) Complementari:

Aerofotografia archeologica L04X

Agiografia L07B o M03C

Antichità ed istituzioni medievali M01X

Antichità greche L02A

Antichità nubiane L05A

Antichità romane L02B

Antropologia culturale M05X

Antropologia economica M05X

Antropologia religiosa M05X
Archeologia cristiana L03C
Archeologia della Magna Grecia L03B
Archeologia delle provincie romane L03B
Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico L05F
Archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale L05I
Archeologia fenicio-punica L05E
Archeologia medievale L03D
Assiriologia L15A
Civiltà dell'Italia preromana L03A
Civiltà egee L06B
Civiltà indigene d'America M05X
Codicologia M12B
Cronologia e cronografia M12A
Cultura dell'età romano barbarica L07A
Demografia storica S03A
Dialettologia araba L14D
Dialettologia greca L06C
Dialettologia italiana L11A
Didattica del latino L07A
Diplomatica M12B
Ecologia preistorica L01A
Egittologia L05A
Epigrafia greca L02A
Epigrafia italica L03A
Epigrafia latina L02B
Epigrafia medievale L03D
Epigrafia semitica L14B
Esegesi delle fonti storiche medievali M01X
Estetica M07D
Etuografia dell'Africa M05X
Etuografia preistorica dell'Africa L01B
Etnolinguistica L09A
Etnologia M05X
Etnologia delle culture mediterranee M05X
Etnomusicologia L27C
Etruscologia ed archeologia italica L03A
Filologia bizantina L06D
Filologia celtica L09D
Filologia classica L08A
Filologia e critica dantesca L11B
Filologia germanica L20A
Filologia greca L06C
Filologia ibero-romanza L10A
Filologia iranica L13C
Filologia italiana L11B
Filologia latina L07A
Filologia medievale e umanistica L12E
Filologia micenea L06B
Filologia patristica L08B
Filologia semitica L14B
Filologia slava L21A
Filosofia della storia M07C
Filosofia del linguaggio M07E
Fonetica e fonologia L09A
Geografia storica M06A
Grammatica greca L06C
Grammatica greca e latina L08A
Grammatica latina L07A
Iconografia e iconologia L25B
Indologia L22A
Islamistica L14A
Ittitologia L06A
Lessicografia e lessicologia italiana L11A
Letteratura artistica L25D
Letteratura cristiana antica L08B
Letteratura giudaico-ellenistica L06C
Letteratura italiana del Rinascimento L12E
Letteratura italiana medievale L12E
Letteratura italiana moderna e contemporanea L12B
Letteratura latina medievale L07B
Letteratura teatrale italiana L12A
Letteratura umanistica L07B o L12E
Letterature comparate L12D
Lingua e letteratura albanese L09C
Lingua e letteratura araba L14D
Linguaeetteratura brasiliana L17D
Lingua e letteratura bulgara L21C
Lingua e letteratura catalana L10B
Lingua e letteratura ceca e slovacca L21D
Lingua e letteratura cinese L23A
Lingua e letteratura copta L05B
Lingua e letteratura ebraica L14C
Lingua e letteratura francese L16A
Lingua e letteratura gaelica L09D
Lingua e letteratura giapponese L23B
Lingua e letteratura hindi L22D
Lingua e letteratura inglese L18A
Lingua e letteratura neogreca L06E
Lingua e letteratura nederlandese L20C
Lingua e letteratura persiana L13D
Lingua e letteratura polacca L21D
Lingua e letteratura portoghese L17D
Lingua e letteratura romena L10C
Lingua e letteratura sanscrita L22A

Lingua e letteratura serbo-croata L21C
Lingua e letteratura siriaca L14B
Lingua e letteratura slovena L21C
Lingua e letteratura spagnola L17A
Lingua e letteratura tedesca L19A
Lingua e letteratura turca L09G
Lingua e letteratura ungherese L09E
Lingua latina L07A
Lingue e letterature anglo-americane L18B
Lingue e letterature dell'Etiopia L24E
Lingue e letterature ispano-americane L17B
Lingue e letterature scandinave L20B
Linguistica romanza L10D
Logica M07B
Metodologia e critica dello spettacolo L26A
Metodologia e tecnica della ricerca archeologica L03B
Metrica greco-latina L08A
Numismatica antica L02C
Numismatica greca e romana L02C
Paleografia greca M12B
Paleografia latina M12B
Paletnologia L01A
Papirologia L02D
Preistoria e protostoria del Vicino e Medio Oriente L01B
Propedeutica filosofica M07A
Protostoria europea L01A
Psicolinguistica M10A
Psicologia dell'arte e della letteratura M10A
Religioni dei popoli primitivi M03A
Religioni del mondo classico M03A
Religioni del Vicino Oriente antico L15B
Religioni e filosofie dell'India L13F
Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente L13F
Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi L04X
Sociologia Q05A
Sociologia della letteratura L12C
Stilistica elmetrica italiana L11A
Storia bizantina L06D
Storia comparata dell'arte dei Paesi europei L25B
Storia comparata delle lingue classiche L09A
Storia comparata delle lingue indo-iraniche L22A
Storia contemporanea M04X
Storia degli ordinamenti degli Stati italiani N19X
Storia dei movimenti e dei partiti politici M03C
Storia del Cristianesimo M03C
Storia del Cristianesimo in età moderna e contemporanea M03D
Storia del diritto italiano N19X
Storia del disegno, dell'incisione e della grafica L25B
Storia della civiltà arabo-islamica L14A
Storia della critica d'arte L25D
Storia della critica letteraria italiana L12A
Storia della cultura austriaca L19A
Storia della danza e del mimo L26A
Storia della filologia e della tradizione classica L08A
Storia della filosofia antica M08B
Storia della filosofia medievale M08C
Storia della filosofia contemporanea M08A
Storia della lingua greca L06C
Storia della lingua italiana L11A
Storia della lingua latina L07A
Storia della lingua latina medievale L07B
Storia dell'America del Nord Q03X
Storia della musica L27B
Storia dell'Archeologia L03B
Storia della retorica classica L08A
Storia dell'arte bizantina L25A
Storia dell'arte contemporanea L25C
Storia dell'arte copta L05B
Storia dell'arte dell'Asia sud orientale L05I
Storia dell'arte del Lazio in età moderna L25B
Storia dell'arte dell'Estremo Oriente L05H
Storia dell'arte dell'India e dell'Asia Centrale L05I
Storia dell'arte fiamminga e olandese L25B
Storia dell'arte musulmana L05G
Storia dell'arte tibetana e mongola L05H
Storia dell'arte veneta L25B
Storia della scienza M08E
Storia dell'Asia orientale L23G
Storia della storiografia medievale M01X
Storia della storiografia moderna M02A
Storia della tradizione dei testi classici L08A
Storia della tradizione manoscritta L07B
Storia delle arti applicate e dell'oreficeria L25B
Storia delle arti decorative e industriali L25C
Storia delle dottrine politiche Q01B
Storia delle relazioni internazionali Q04X
Storia delle religioni M03A
Storia dell'età della riforma e della controriforma M02A
Storia dell'età dell'illuminismo M02A
Storia delle tecniche artistiche L25D
Storia delle tradizioni popolari M05X

Storia delle università M01X
Storia dell'Europa M02A
Storia dell'Europa Orientale M02B
Storia dell'India e dell'Asia Centrale L13E
Storia del pensiero economico P01D
Storia del Risorgimento M04X
Storia del teatro e dello spettacolo L26A
Storia del teatro greco e latino L08C
Storia del Vicino Oriente antico L15B
Storia economica P03X
Storia economica e sociale del Medioevo M01X
Storia economica e sociale del mondo antico L02B
Storia e critica del cinema L26B
Storia religiosa dell'Iran e dell'Asia Centrale L13G
Storia religiosa dell'Oriente cristiano M03C
Storia sociale dell'arte L25D o L25B
Teoria della letteratura L12C
Tibetologia L22B
Topografia antica L04X
Topografia dell'Italia antica L04X
Topografia medievale L03D

Gli insegnamenti costituitivi sono distribuiti, ai fini del coordinamento didattico, in gruppi generali e in gruppi speciali, corrispondenti possibilmente alle scuole di perfezionamento annesse alla facoltà.

La distribuzione degli insegnamenti tra i gruppi è stabilita dal consiglio di facoltà e deve figurare nel manifesto degli studi.

Entro il 31 dicembre del secondo anno di corso lo studente deve dichiarare l'indirizzo e il gruppo prescelti e presentare, agli effetti dell'art. 6, il piano di studio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, comuni e propri dell'indirizzo prescelto, nonché in almeno otto insegnamenti scelti tra i complementari.

Tuttavia lo studente può sostituire ad altrettanti insegnamenti complementari:

a) i quattro insegnamenti fondamentali propri dell'indirizzo diverso da quello prescelto;

b) uno degli insegnamenti filosofici fondamentali comuni diverso da quello prescelto;

c) due insegnamenti costitutivi di altri corsi di studi della facoltà ovvero di altra facoltà.

I corsi di tre insegnamenti obbligatori, fondamentali e complementari, sono biennali; tuttavia lo studente può seguire per un biennio i corsi anche in uno o due altri insegnamenti, fondamentali o complementari, e in tal caso ridurre rispettivamente da otto a sette ovvero da otto a sei gli insegnamenti complementari obbligatori.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1996

Il rettore: TECCE

96A3686

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Modificazione allo statuto dell'Accademia nazionale virgiliana di scienze, lettere ed arti, in Mantova

Si comunica che con decreto ministeriale del 24 aprile 1996, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 8 maggio 1996 al n. 145, è stato modificato lo statuto dell'Accademia nazionale virgiliana di scienze, lettere ed arti, con sede in Mantova.

96A3698

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, in Roma

Si comunica che con decreto ministeriale del 12 aprile 1996, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 8 maggio 1996 al n. 144, è stato approvato il nuovo testo di statuto della Fondazione archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, con sede in Roma.

96A3699

Approvazione del nuovo statuto del Centro internazionale studi di architettura «Andrea Palladio», in Vicenza

Si comunica che con decreto ministeriale del 12 marzo 1996, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 29 aprile 1996 al n. 138, è stato approvato il nuovo testo di statuto del Centro internazionale studi di architettura «Andrea Palladio», con sede in Vicenza.

96A3700

Autorizzazione alla Fondazione Spadolini - Nuova Antologia, in Firenze, ad accettare una eredità ed approvazione del nuovo statuto della Fondazione stessa.

Si comunica che con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 24 maggio 1996 al n. 168, la Fondazione Spadolini - Nuova Antologia, con sede in Firenze, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal sen. Giovanni Spadolini, ed è stato approvato il nuovo statuto della medesima Fondazione.

96A3701

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla denominazione sociale della società «Prime revisioni di Daniele Veneruso & C. S.a.s.», in Palermo

Con decreto ministeriale 3 giugno 1996 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha modificato il decreto ministeriale 7 giugno 1995 relativo alla autorizzazione alla società «Prime revisioni di Daniele Veneruso & C. S.a.s.», con sede in Palermo, allo svolgimento della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, nella parte relativa alla denominazione sociale variata in «Prime - Revisioni di Cilea Eustachio & C. S.a.s.».

96A3697

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 giugno 1996

Dollaro USA	1550,18
ECU	1911,06
Marco tedesco	1010,29
Franco francese	297,77
Lira sterlina	2376,74
Fiorino olandese	902,26
Franco belga	49,107
Peseta spagnola	11,961
Corona danese	261,94
Lira irlandese	2444,48
Dracma greca	6,383
Escudo portoghese	9,801
Dollaro canadese	1132,59
Yen giapponese	14,196
Franco svizzero	1227,28
Scellino austriaco	143,56
Corona norvegese	236,25
Corona svedese	230,68
Marco finlandese	329,90
Dollaro australiano	1228,21

96A3777

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Istituto Paracelso», in Roma

Con decreto ministeriale 15 aprile 1996 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione «Istituto Paracelso», con sede in Roma, e contestualmente è approvato il relativo statuto, composto di 23 articoli, debitamente vistato.

96A3702

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Contea di Sclafani» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Contea di Sclafani», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento ed al disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Contea di Sclafani» rosso;
«Contea di Sclafani» rosato;
«Contea di Sclafani» bianco;
«Contea di Sclafani» Ansonica o Insolia;
«Contea di Sclafani» Catarratto;
«Contea di Sclafani» Grecanico;
«Contea di Sclafani» Grillo;
«Contea di Sclafani» Chardonnay,
«Contea di Sclafani» Pinot bianco;
«Contea di Sclafani» Sauvignon;
«Contea di Sclafani» Nerello Mascalese,
«Contea di Sclafani» Nero d'Avola o Calabrese,
«Contea di Sclafani» Perricone,
«Contea di Sclafani» Cabernet Sauvignon;
«Contea di Sclafani» Pinot nero;
«Contea di Sclafani» Syrah,
«Contea di Sclafani» Merlot;
«Contea di Sclafani» Sangiovese,
«Contea di Sclafani» dolce,
«Contea di Sclafani» dolce vendemmia tardiva;
«Contea di Sclafani» novello.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» senza alcuna specificazione è riservata al vino rosso, rosato o bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Contea di Sclafani» bianco:

Catarratto, Insolia (detta anche Ansonica) e Grecanico congiuntamente o disgiuntamente minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, presenti in ambito aziendale, «raccomandati» e/o «autorizzati», rispettivamente per le province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta per la restante percentuale.

«Contea di Sclafani» rosso:

Nero d'Avola e Perricone, congiuntamente o disgiuntamente, minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni «raccomandati» e/o «autorizzati», presenti in ambito aziendale, rispettivamente per le province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta, per la restante percentuale.

«Contea di Sclafani» rosato:

Nerello Mascalese minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni «raccomandati» e/o «autorizzati», presenti in ambito aziendale, rispettivamente per le province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta per la restante percentuale.

La denominazione «Contea di Sclafani» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno «Ansonica o Insolia», «Catarratti», «Grecanico», «Grillo», «Chardonnay», «Pinot bianco», «Sauvignon», «Nerello Mascalese», «Pinot bianco», «Perricone», «Nero d'Avola o Calabrese», «Caberbet Sauvignon», «Pinot nero», «Syrah», «Merlot» e «Sangiovese» è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%; possono concorrere alla produzione di detto vino, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni, presenti in ambito aziendale, «raccomandati» e/o «autorizzati» per le rispettive province di appartenenza, presenti in ambito aziendale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» devono provenire da vigneti coltivati all'interno della zona appresso indicata:

Provincia di Palermo:

l'intero territorio amministrativo dei comuni di Valledolmo, Caltavuturo, Alia e Sclafani Bagni;

parte del territorio dei comuni di Petralia Sottana, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cerda, Aliminusa, Montemaggiore Belsito e Polizzi Generosa.

Provincia di Caltanissetta:

l'intero territorio amministrativo dei comuni di Vallelunga Pratameno e Villalba.

Provincia di Agrigento:

parte del territorio del comune di Cammarata.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 14+800 della S.S. n. 120 si percorre la stessa fino al bivio Cerda-Aliminusa dove si imbocca la S.P. n. 7 al km 0+000 e la si percorre fino al km 17+750; da qui si segue il confine del territorio del comune di Alia verso ovest, fino a quando questo incrocia il confine del territorio del comune di Alia verso ovest, fino a quando questo incrocia il confine del territorio del comune di Castronovo di Sicilia; si segue quest'ultimo verso sud-ovest sino ad incrociare la s.s. n. 189 al km 4+700; si percorre la suddetta statale fino al km 14+600 dove si prosegue in direzione sud lungo il fiume Platani sino ad incontrare il vallone Crasto Venturo; il suddetto vallone si segue verso sud-est sino a dove incrocia la s.p. n. 39 (ex Consortile Soria-Casalicchio) al km 5+900; percorrendo questa statale sino al km 0+000 ci si immette sulla s.p. n. 25 (Tumarrano-Mussomeli) e la si percorre in direzione sud per km 9,0 sino a dove si incrocia il confine del territorio del comune di Cammarata; seguendo questo in direzione est ci si congiunge con il confine del territorio del comune di Villalba; esso si percorre in direzione est sino al confine del territorio del comune di Petralia Sottana; questo confine si segue in direzione est e poi nord-est sino a incontrare la s.p. n. 72 «Ciolino» a Portella dell'Inferno e percorrendola per circa 2,7 km in direzione nord si arriva a Portella del Morto, qui si riprende a seguire il confine del territorio del comune di Petralia Sottana in direzione nord fino al vallone San Giorgio che sempre in direzione nord si segue sino ad incontrare la s.s. 120 al km 48+200. Percorrendo la suddetta statale al km 48+400 si incontra il confine del territorio di Polizzi Generosa che si segue in direzione nord-ovest fino al Rio San Filippo; percorrendo il suddetto Rio sempre in direzione nord-ovest si incrocia il confine del territorio del comune di Caltavuturo; seguendo questo verso nord-ovest si incontra il confine del territorio del comune di Sclafani Bagni che si percorre sino ad incrociare il confine del territorio del comune di Cerda; da qui proseguendo verso nord-ovest si incrocia la s.s. n. 120 al km 14+800.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei i vigneti di giacitura ed esposizione adatti con l'esclusione di quelli ubicati ad una altezza inferiore a 300 metri sul livello del mare e dei terreni compatti eccezionalmente argillosi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso durante il periodo primaverile estivo, non oltre l'inizio dell'invaiatura.

Per i vigneti di nuovo impianto effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, il numero di ceppi ad ettaro non dovrà essere inferiore a 3400 e come forme di allevamento dovranno essere utilizzati esclusivamente i sistemi a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similare ad esclusione dei sistemi a tendone.

Le rese massime di uva ad ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa max tonn/Ha	Resa max Hl/Ha	Alcool min. nat. % vol.
Rosso	10	70	11,0
Rosato	11	77	10,5
Bianco	12	84	10,5
Ansonica o Insolia	12	84	10,5
Catarratti	12	84	10,5
Grecanico	12	84	10,5
Grillo	12	84	10,5
Chardonnay	10	70	10,5
Pinot bianco	10	70	10,5
Sauvignon	10	70	10,5
Nerello Mascalese	11	77	10,5
Nero d'Avola o Calabrese	10	70	11,0
Perricone	10	70	11,0
Cabernet Sauvignon	10	70	11,0
Pinot nero	10	70	11,0
Syrah	10	70	11,0
Merlot	10	70	11,0
Sangiovese	10	70	11,0

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini «Contea di Sclafani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi. I titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate a produrre vini spumanti possono essere di 1/2 grado inferiore ai suddetti limiti.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte nella zona di produzione prevista dall'art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» non devono essere superiori al 70%: qualora superino detto limite ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; qualora si superi anche detto limite tutto il vino perde il diritto alla denominazione di origine controllata.

I vini rossi (con o senza specificazione di vitigno e con esclusione del Nerello Mascalese) a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12° e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, possono portare in etichetta la menzione «riserva».

La denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» (con o senza l'indicazione di vitigno) può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto da rispettivo vino bianco o rosato (con o senza riferimento al nome di vitigno) che risponda i requisiti del presente disciplinare.

L'elaborazione per la produzione dei vini spumanti di cui al presente disciplinare, deve essere effettuata con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini da destinare alla produzione degli spumanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio delimitato al comma 1 del presente articolo.

Il vino a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani», proveniente da uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta e che sia stato ottenuto da una vinificazione in recipienti di legno, nonché sottoposto ad un affinamento di almeno 6 mesi in fusti di legno della capacità massima di litri 500, può utilizzare la menzione «vendemmia tardiva». Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,0°% e devono essere raccolte non prima del 1° ottobre.

Il prodotto così ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima di diciotto mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.

La resa dell'uva appassita sulle piante al momento della vendemmia non deve superare gli 80 q.li per ettaro.

La resa dell'uva in vino finito non deve superare il 60%

Art. 6

I vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» di cui agli articoli 2 e 5 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Contea di Sclafani» rosso.

colore rosso rubino più o meno intenso, con eventuali riflessi violacei;
profumo: gradevole, fine, vinoso, nota olfattiva tipica;
sapore: asciutto, armonico, ricco di struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità tot. min.: 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.

«Contea di Sclafani» rosato:

colore. rosato tenue più o meno carico;
profumo: gradevole, fine, fruttato, fragrante;
sapore: delicato, armonico, fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità tot min.: 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 16 per mille.

«Contea di Sclafani» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdognoli;
profumo. gradevole, fine, elegante;
sapore: armonico, delicato, gustoso, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità tot. min: 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 16 per mille.

«Contea di Sclafani» spumante bianco o rosato (con o senza il riferimento al nome di vitigno):

colore paglierino più o meno intenso o rosato tenue;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità tot. min.: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 16 per mille.

«Contea di Sclafani» riserva (con o senza riferimento al nome di vitigno)

colore: dal rosso rubino carico al granato;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, ricco di struttura, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità tot. min.: 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 24 per mille.

«Contea di Sclafani» Ansonica o Insolia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, sapido,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità tot. min.: 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 16 per mille.

«Contea di Sclafani» Catarratto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: caratteristico con retrogusto talvolta amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.5%;
acidità tot. min.: 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 16 per mille.

«Contea di Sclafani» Grecanico:

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
profumo: fruttato;
sapore: armonico, rotondo, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale min.: 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 16 per mille.

«Contea di Sclafani» Grillo:

colore: giallo più o meno intenso;
profumo: elegante, fine;
sapore: asciutto, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità tot. min.: 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 16 per mille.

«Contea di Sclafani» Chardonnay:

colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: gradevole, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità tot. min.: 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 16 per mille.

«Contea di Sclafani» Pinot bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, delicato;
sapore: armonico, rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità tot. min.: 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 16 per mille.

«Contea di Sclaflani» Sauvignon:

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
profumo: fruttato;
sapore: gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità tot. min.: 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 16 per mille.

«Contea di Sclafani» Nerello Mascalese:

colore: rosso poco intenso;
profumo: fine, delicato;
sapore: elegante, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità tot. min.: 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 18 per mille.

«Contea di Sclafani» Perricone:

colore: rosso rubino;
profumo: fruttato, caratteristico;
sapore: caratteristico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità tot. min.: 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.

«Contea di Sclafani» Nero d'Avola o Calabrese:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;
profumo: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità tot. min.: 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.

«Contea di Sclafani» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino carico tendente al granato;
profumo: caratteristico;
sapore: ricco, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità tot. min.: 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.

«Contea di Sclafani» Pinot nero:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fruttato;
sapore: armonico gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità tot. min.: 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.

«Contea di Sclafani» Syrah:

colore: rosso rubino carico;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: ricco, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità tot. min.: 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.

«Contea di Sclafani» Merlot:

colore: rosso rubino;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità tot. min : 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.

«Contea di Sclafani» Sangiovese:

colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: rotondo armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità tot. min.: 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 21 per mille.

«Contea di Sclafani» novello:

colore: rosso più o meno intenso;
profumo: fruttato;
Sapore: armonico ed equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale min.: come per legge;
estratto secco netto min.: 18 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per tutela dei vini a denominazione di origine, di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Le uve idonee alla produzione dei vini bianchi a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» possono essere destinate alla produzione delle tipologie «dolce» e delle tipologie «dolce vendemmia tardiva» e detti vini all'atto dell'immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche:

«Contea di Sclafani» dolce:

colore: paglierino intenso;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: vellutato, armonico;
titolo alc. vol. tot. min.: 11%;
titolo alc. vol. nat. svolto: 5,5%;
zuccheri residui min. nat.: 50 g/l;
estratto secco netto min.: 16 g/l.

«Contea di Sclafani» dolce vendemmia tardiva:

colore: dal paglierino intenso all'ambrato;
profumo: caratteristico, intenso, persistente;
sapore: vellutato, armonico, ricco;
titolo alc. vol. tot. min.: 18%;
titolo alc. vol. nat. svolto: 5,5%;
zuccheri residui min. nat.: 150 g/l;
estratto secco netto min.: 22 g/l.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela dei vini a denominazione di origine, di modificare con proprio decreto i limiti minimi e l'estratto secco netto indicati negli articoli 6 e 7.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani», nelle diverse tipologie è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, classico, superiore, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali purché non presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani», anche con la specificazione del nome di vitigno, possono utilizzare in etichetta l'indicazione «Novello» secondo la vigente normativa per i vini novelli.

Fatta eccezione per i vini spumanti, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» deve sempre figurare l'indicazione della annata di produzione delle uve.

I vini a denominazione d'origine controllata «Contea di Sclafani», qualora confezionati in recipienti di capacità inferiore a litri 3, devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie, chiuse esclusivamente con tappo di sughero. Per le bottiglie con capacità inferiore o uguali a litri 0,375 è ammessa la chiusura con tappo a vite.

96A3695

AUTORITÀ DI BACINO NAZIONALE DELL'ADIGE

Adozione del progetto preliminare stralcio del piano di bacino del fiume Adige

Si dà notizia che con deliberazione n. 4 del 9 novembre 1995, il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Adige ha adottato il progetto preliminare stralcio del piano di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12. A decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione su questa *Gazzetta Ufficiale* e per i successivi quarantacinque giorni ogni interessato potrà prendere visione del progetto di piano presso le sedi dei seguenti uffici:

AUTORITÀ DI BACINO NAZIONALE DEL FIUME ADIGE.

Largo Porta Nuova, 9 - Trento.

Orario: da lunedì a venerdì 9-13.

Funzionari incaricati: sig. Franco Fazio e sig. Claudio Vidri.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO.

Segreteria della Ripartizione 30.

Ufficio acque pubbliche e opere idrauliche.

Via Cesare Battisti, 23, terzo piano - Bolzano.

Orario: nei giorni lavorativi 9-12.

Funzionari incaricati: dott. Alois Karner e ing. Arturo Magno.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Servizio Acque pubbliche e opere idrauliche.

Via Brennero, 310 - Trento.

Orario: dal lunedì al venerdì 8,30-12,30 e 14,30-16,30.

Funzionario incaricato: arch. Sergio Tomasi.

REGIONE VENETO.

Dipartimento lavori pubblici, Cannaregio 99 - Venezia.

Orario: 9-13.

Funzionario incaricato: ing. Bruno Carli.

Ufficio regionale del Genio civile.

Piazzale Cadorna, 2 - Verona.

Orario: 9-13.

Funzionario incaricato: ing. Adelino Avanzini.

Ufficio regionale del Genio civile.

Contrà Mure S. Rocco, 51 - Vicenza.

Orario: 9-13.

Funzionario incaricato: ing. Nicola Giardinelli.

Ufficio regionale del genio civile.

Via I. Caffi, 61 - Belluno.

Orario: 9-13.

Funzionario incaricato: ing. Giuseppe Carestiato.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERONA.

Settore studi e ricerche - Programmazione economica e pianificazione territoriale.

Via Garibaldi, 7 (secondo piano) - Verona.

Orario: lunedì e giovedì 8,30-13,30 e 14,30-18,30; martedì e mercoledì 8,30-13,30; venerdì 8,30-14.

Funzionari incaricati: dott. Paolo Dominioni e arch. Daria Ferrari.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO.

Ufficio amministrativo LL.PP.

Settore V.

Via Celio, 10 - Rovigo.

Orario: 9-12,30 giorni lavorativi escluso sabato.

Funzionario incaricato: rag. Donatella Benetti.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA.

Dipartimento ambiente settore acqua.

Viale Mazzini, 75 - Vicenza.

Orario: da lunedì a venerdì 9-12,30; martedì e giovedì 15-18.

Funzionari incaricati: ing. Maria Pia Ferretti e dott. Roberto Caruso.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO.

Servizio affari amministrativi.

Via S. Andrea, 5 - Belluno.

Orario: da lunedì a sabato 8,15-12,45; martedì e giovedì 15-17.

Funzionario incaricato: dott. Paolo Zaltron.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA.

Ufficio urbanistica palazzo Corner - S. Marco 2662.

Orario: da lunedì a venerdì 10-12.

Funzionario incaricato: geom. Andrea Ballin.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA.

Settore VI programmazione, pianificazione e gestione del territorio.

Corso Stati Uniti, 14 - Padova.

Orario: da lunedì a venerdì 9,30-12,30; lunedì e giovedì 14,30-16,30.

Funzionario incaricato: arch. Maurizio Rossetto.

Presso le sedi suindicate — a norma dell'art. 18, comma 7, della legge n. 183/1989 — sarà predisposto un registro per l'annotazione delle richieste di visione e copia degli atti; eventuali osservazioni, oltre che direttamente annotate nel suddetto registro, potranno essere inoltrate alla regione o provincia autonoma territorialmente competente entro quarantacinque giorni dal termine di scadenza del periodo di consultazione.

96A3708

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla produzione dell'acqua minerale «Natia» in contenitori PET della capacità di 150 cl

Con decreto n. 08367 del 16 maggio 1996 del presidente della giunta regionale della Campania la società «Italaquae S.p.a.», titolare della concessione di acque minerali «Ferrarelle II», è stata autorizzata alla produzione dell'acqua minerale naturale «Natia» in contenitori PET della capacità di 150 cl, utilizzando, per il relativo imbottigliamento, la linea PET 2 dello stabilimento sito in comune di Riardo (Caserta).

96A3703

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1994, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Genova, è vacante il sotto indicato posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare e per l'insegnamento che si intende affidare sotto specificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F22B «medicina legale», insegnamento che si intende affidare «bioetica».

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 23 aprile 1996, la nomina sarà subordinata alla verifica della copertura finanziaria.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3720

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia (sede di Benevento):

istituzioni di diritto privato (settore N01X).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, la facoltà potrà procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Università.

96A3721

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sotto indicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: Q06A «storia e istituzioni dell'Africa».

Gli aspiranti al trasferimento, professori di prima fascia presso altro ateneo, potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni) direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'università di appartenenza.

96A3737

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANT
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 3 8 0 9 6 *

L. 1.400